

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 13ª Commissione permanente (Lavoro, assistenza e previdenza sociale, cooperazione) della Camera dei deputati nella seduta dell'11 dicembre 1979 (V. Stampato n. 87)

d'iniziativa dei deputati PISICCHIO, LECCISI, IANNIELLO e SCALIA

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 13 dicembre 1979

Proroga delle prestazioni assistenziali e previdenziali per i lavoratori agricoli iscritti negli elenchi a validità prorogata

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Nelle province di cui all'articolo 1 della legge 5 marzo 1963, n. 322, ai braccianti e categorie assimilate iscritti alla data del 31 dicembre 1977 in base al secondo comma dell'articolo 18 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito con modifiche nella legge 11 marzo 1970, n. 83, negli elenchi nominativi a validità prorogata spettano per gli anni di competenza 1980 e 1981 — sulla base del numero di giornate ad essi attribuite nell'elenco — le prestazioni delle assicurazioni gestite dall'INPS e dall'INAM, ad ec-

cezione dei lavoratori che, avendo compiuto l'età pensionabile di vecchiaia, godono di un trattamento pensionistico, dei lavoratori emigrati, nonché di quelli occupati in altro settore produttivo in forma prevalente.

Art. 2.

Per i componenti le commissioni regionali, provinciali e locali di collocamento di cui al decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, nella legge 11 marzo 1970, n. 83, viene fissata la corresponsione di un gettone di presenza nella misura di lire 5.000 per ogni seduta. Tale gettone verrà riconosciuto per un massimo di cinque riunioni mensili ai componenti le commissioni nella cui sezione risultano iscritti fino a 500 lavoratori agricoli negli elenchi anagrafici e per un massimo di otto riunioni mensili ai componenti le commissioni nella cui sezione risultano iscritti oltre 500 lavoratori agricoli negli elenchi anagrafici.